



COMUNE DI PIETRALUNGA

PROVINCIA DI PERUGIA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 7 del 29-03-2021

Oggetto: Approvazione del Regolamento Comunale sul Canone Unico Patrimoniale

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 20:30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CECI MIRKO	P	BARTOCCI MARIA GRAZIA	P
VALLI MARCELLO	P	Radicchi Federica	P
PERLI LUCA	P	BENIGNI FURIO FERRUCCIO	P
FABBRI ALESSANDRO	P	RUGGERI CHIARA	P
BANI BRUNO	P	GRASSINI GIUSEPPE	P
FIORUCCI DAVID	P		

ne risultano presenti all'appello nominale n. 11 compreso il Sindaco e assenti n. 0.

Sono altresì presenti gli Assessori Esterni:

Assume la presidenza il Signor BANI BRUNO in qualità di Presidente Consiglio Comunale assistito dal Segretario Comunale Signor Canafoglia Valter.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta;

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
GUBBIOTTI SABRINA

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei servizi finanziari
GUBBIOTTI SABRINA

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Il Presidente del Consiglio comunale introduce il punto nr. 4 all'ordine del giorno - Canone Unico Patrimoniale.

Il Sindaco illustra la proposta evidenziando che tale regolamento risponde ad un adempimento previsto dalla legge e nello specifico dalla legge 160/2019. In base a tale normativa è stato necessario adottare un unico regolamento che disciplinerà contestualmente l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

Il Sindaco evidenzia inoltre che nel nuovo regolamento è stato riportato in modo integrale quanto già disciplinato con apposito atto dal Consiglio comunale in merito all'occupazione di suolo pubblico da parte dell'attività commerciali.

Il Consigliere Benigni chiede informazioni in merito alle comunicazioni tramite raccomandata inviate dalla società Etruria a molti cittadini

Il Sindaco risponde che tali avvisi sono connessi a problematicità emerse negli anni 2015 e 2016 nel sistema di protocollazione delle dichiarazioni dei cittadini, inerenti i comodati gratuiti. L'Amministrazione ha cercato di trovare una soluzione a questo problema. Le criticità sono connesse anche al fatto che Etruria non è abilitata all'accesso ad alcune banche dati e pertanto deve richiedere informazione direttamente ai cittadini. L'Amministrazione sta cercando di predisporre un report che poi verrà illustrato al Consiglio comunale.

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Vista la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi

dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni

all'installazione degli impianti pubblicitari;

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del d. lgs 507/93 (o COSAP ai sensi dell'articolo 63 del d lgs 446/97) approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 01 agosto 1994;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 03 febbraio 1995;
- Regolamento di "Gestione del mercato" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 25 giugno 1982;

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Vista la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Visto il “Regolamento Comunale di disciplina del canone unico patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico, l'esposizione pubblicitaria e per l'attività mercatale”, allegato alla presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (All. 1) che si articola nei seguenti punti:

- *Capo I – Disposizioni Di Carattere Generali*
- *Capo II – Esposizione Pubblicitaria*
- *Capo III – Diritti Sulle Pubbliche Affissioni*
- *Capo IV – Occupazioni Di Spazi Ed Aree Pubbliche*
- *Capo V – Accertamento E Riscossione Coattiva*
- *Capo VI – Canone per l'attività Mercatale*

Ravvisata la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva;

Ritenuto di procedere all'approvazione del Regolamento Comunale di disciplina del canone unico patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico, l'esposizione pubblicitaria e per l'attività mercatale” con decorrenza di applicazione dal 1 gennaio 2021;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”.

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all’obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all’art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l’occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’articolo 42 del TUEL;

Visti:

- l’articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell’articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”;
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/01/2021 che stabilisce per l’esercizio 2021 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione di cui all’art. 151, comma 1, del citato decreto legislativo nr. 267 del 2000 è differito al 31 marzo 2021;
- l’articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

Visti i pareri favorevoli, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario e del Servizio di Polizia locale, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Visto il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, acquisito con nota di prot. n. 1346 del 24/03/2021, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 12 del regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale, il presente schema di regolamento è stato discusso dalla Commissione Consiliare permanente per gli affari giuridici, legali ed economici, e con verbale n. 1 del 29/03/2021 ha reso parere favorevole;

Con l'esito della votazione che segue espressi per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 11, Consiglieri votanti n. 11

Con voti favorevoli n. 11, contrari 0 e n. 0 astenuti

DELIBERA

1. Di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il Regolamento Comunale di disciplina del canone unico patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico, l'esposizione pubblicitaria e per l'attività mercatale", ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 commi 816-836, composto di n. 71 Articoli riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1);
3. di disporre che i regolamenti di seguito indicati decadono contestualmente all'entrata in vigore del presente Regolamento restando però operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
 - a) Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del d. lgs 507/93 (o COSAP ai sensi dell'articolo 63 del d. lgs 446/97) approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 01 agosto 1994;
 - b) Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 03 febbraio 1995;

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

c) Regolamento di “Gestione del mercato” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 25 giugno 1982;

4. di dare atto che, rientra nella competenza della Giunta comunale procedere alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto dello schema di Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;

5. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico, decorreranno dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;

6. di dichiarare stante l'urgenza, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. 267/2000;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

BANI BRUNO

Il Segretario Comunale

Canafoglia Valter

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione:

oggi stesso viene pubblicato sul sito web comunale per quindici giorni consecutivi (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

Pietralunga, li 05-08-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 29-03-2021 in quanto:

- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, Dlgs 267/2000);
- ☐ il 29-03-2021 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c, 4, D.Lgs. 267/2000);

E' stata pubblicato sul sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **05-08-2021 al 20-08-2021** senza reclami .

Dalla Residenza comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO